

COMUNE DI PORTO AZZURRO - PROVINCIA DI LIVORNO

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
CUSTODIA E VIGILANZA DELLE AREE GIOCO "A.LAMBARDI" E
"LUCIGNOLO" SITE IN VIALE EUROPA -PORTO AZZURRO

Rep.

L'anno Duemilaventidue, il giorno _____ del mese di maggio, nell'Ufficio
di Segreteria del Comune di Porto Azzurro, davanti a
....., nella mia qualità di Segretario Comunale, sono
personalmente comparsi i signori:

Dr. Maurizio PAPI, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica
LLPP/Tutela Ambientale/Demanio, autorizzato alla stipula del presente atto
dal Comune di Porto Azzurro (di seguito denominato Comune) con Decreto
Sindaco n. 3 del 01.04.2022 e che dichiara di agire esclusivamente in nome,
per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta (Cod. Fisc.
82001830494);

Sig. Marco GALLETTI, nato a Portoferraio (Li) il 06/06/1977, cittadino
italiano, residente a Porto Azzurro (Li), Località Monserrato n. 6 (C.F.:
GLLMRC77H06G912L) nella sua qualità di Amministratore Unico della
D'Alarcon Forever S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Lungomare
Paride Adami (già Banchina IV Novembre) n. 19, P.I.
_____, detti componenti della cui identità personale e piena
capacità giuridica io Segretario rogante sono certa e poiché gli stessi sanno
leggere e scrivere rinunciano con il mio consenso alla assistenza dei
testimoni.

PREMESSO

RICHIAMATE:

la Deliberazione Consiliare n. 50 in data 27/08/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Costituzione ai sensi del D.lgs. n. 175/2016 di Società interamente partecipata dal Comune di Porto Azzurro. Approvazione preliminare schemi atti.”;

la Deliberazione Consiliare n. 70 in data 28/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Costituzione ai sensi del d.lgs. n. 175/2016 di società interamente partecipata dal Comune di Porto Azzurro. Approvazione definitiva schemi atti.”;

la Deliberazione Consiliare n. 19 del 28.05.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Relazione illustrativa della ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento (ex D.L. 18 OTTOBRE 2012, n. 179 – Art. 34 – commi 20 E 21) alla società D’Alarcon Forever SRL di servizi pubblici – approvazione;

la Deliberazione Consiliare n. del ...03.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Servizio di custodia e vigilanza di beni del patrimonio comunale (parco-giochi Lucignolo e campo da caletto di Viale Europa). Determinazioni” con la quale sono stati affidati alla Società D’Alarcon Forever s.r.l. i servizi di cui all’oggetto per mesi cinque

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio.

ART.2

SERVIZI RICOMPRESI NELL’AFFIDAMENTO

Il Comune di Porto Azzurro (LI) affida alla Società D’Alarcon Forever s.r.l. ,
lo svolgimento del seguenti servizio:

**1. PULIZIA CUSTODIA E VIGILANZA DEL PARCO GIOCHI
“LUCIGNOLO” E DELL’AREA GIOCHI ATTEZZATA “A.
LAMBARDI”**

Il servizio consiste:

- nella pulizia quotidiana degli arredi comunali presenti nelle zone citate
quali, attrezzature, giochi, porte, panche, tavoli, raccolta dei rifiuti da terra e
raccolta di foglie cadute ed altra sporcizia sul terreno.

- Apertura e chiusura giornaliera (per 6 gg a settimana) dell’area attrezzata
“A.Lambardi” secondo gli orari stabiliti dalla Amministrazione Comunale;

- Controllo sul corretto utilizzo delle attrezzature e dei giochi presenti da parte
degli utenti;

- Controllo e vigilanza su corretto comportamento di gioco da parte dei
giovani utenti;

Tale servizio dovrà essere realizzato con n. 1 addetto, fino alla data del 15
settembre 2022

L’addetto dovrà essere presente sul posto e potrà allontanarsi solo per
spostarsi da una zona da gestire all’altra.

La sanificazione dovrà avvenire tramite l’ausilio di nebulizzatori manuali, con
prodotti sanificanti a base alcoolica, come da normativa vigente e l’addetto
dovrà essere dotato di attrezzatura idonea allo svolgimento delle mansioni,
che sarà custodita dentro la casina di legno presente sul posto.

ART. 3

La Società si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 2, nel rigoroso rispetto delle modalità e dei tempi indicati tramite una organizzazione e strutturazione aziendale idonee al raggiungimento di una efficiente e razionale gestione del citato servizio.

Per la gestione dei servizi oggetto del presente contratto la Società si impegna ad impiegare lavoratori, assicurando la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, applicando la normativa prevista dal contratto collettivo di lavoro e i relativi versamenti assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali.

ART. 4

L'Amministrazione Comunale si riserva di istituire un Responsabile al controllo qualità per l'esecuzione dei servizi espletati con il presente contratto. Essi dovranno rispettare i parametri richiesti e subiranno controlli periodici non programmati. L'amministrazione comunale, verificate eventuali inadempienze che portino a risultati negativi, sia sotto il profilo tecnico che quello finanziario, potrà revocare in tutto o in parte il presente contratto alla Società. La gestione dei presenti servizi si svolgerà sotto la sorveglianza del Comune esercitata a mezzo del competente Ufficio Comunale. La Società, pertanto, resta assoggettata ai controlli che il Comune intende disporre. Ove risultasse la trascurata e cattiva conservazione di uno qualsiasi dei beni oggetto del presente Contratto da parte della Società, il Comune provvede con diffida all'esecuzione di ufficio della riparazione del danno in luogo della medesima, rivalendosi sulla Società per il risarcimento conseguente.

ART. 5

La gestione dei servizi oggetto del presente contratto ha la durata di mesi
.cinque, decorrenti presumibilmente dal 15/5/2022..... al 15/9/2022....., salvo
verifiche gestionali, eventualmente rinnovabile ..

ART. 6

Per le prestazioni di cui all'articolo 2 il Comune si impegna a corrispondere
alla Soc. D'Alarcon Forever S.r.l. un compenso mensile, pari ad **€3.620**
oltre IVA.. Costo per i cinque mesi euro 18.100,00 oltre IVA

ART. 7 - PAGAMENTI

I corrispettivi dovuti alla società dovranno essere versati a favore della
medesima in coerenza con quanto previsto nel prospetto dei flussi finanziari
della Società, al fine di evitare alla stessa di ricorrere ad aperture di credito
presso il sistema bancario.

L'emissione delle fatture deve essere preceduta dagli adempimenti obbligatori
di cui all'art 191, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000 (Tuel) e le fatture devono
essere complete degli estremi della comunicazione di cui al citato art 191,
comma 1.

Il Comune non effettuerà il pagamento di fatture che non rispettino i predetti
requisiti. In tal caso la società non potrà opporre alcuna eccezione al Comune
per il pagamento non effettuato delle fatture emesse senza la preventiva
autorizzazione da parte del responsabile della spesa ai sensi dell'art 191, co. 1
del D.Lgs.vo 267/2000 Tuel.

ART. 8

Il personale, dipendente della Società, incaricato nelle attività oggetto del
presente contratto, deve tenere un contegno serio e corretto e adeguarsi alle
direttive del Responsabile del competente servizio comunale investito delle

funzioni ispettive di controllo e vigilanza. La Società è tenuta a consegnare al responsabile del servizio competente l'elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

ART. 9

La Società dovrà:

1. presentare un proprio piano di sicurezza;
2. nominare un responsabile della sicurezza.
3. In ogni caso tale responsabile, in collaborazione con il Comune, ciascuno per quanto di propria competenza, dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti che riguardino il rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
4. informare i fruitori del servizio delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previsti dal piano della sicurezza e dalla presente Convenzione;
5. predisporre un piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;

La Società è tenuta a segnalare senza ritardo al Comune, per gli opportuni provvedimenti, ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza ai sensi delle vigenti norme in materia.

ART. 10

Il Comune rimane estraneo ai rapporti tra la Società ed i terzi in genere. Pertanto, la Società è obbligata a fornirsi di idonea polizza assicurativa valevole per tutto il periodo di gestione del servizio, con riferimento ai danni che potranno derivare a persone o cose a seguito di incidenti durante l'attività.

A tal fine la Società affidataria dovrà fornire entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, pena la decadenza, copia della Polizza assicurativa, stipulata con i seguenti massimali minimi:

€.1.500.000,00 per le ipotesi di risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi;

€.100.000,00 per le ipotesi di risarcimento del danno alle strutture in gestione alla Società.

La “Soc. D’Alarcon Forever s.r.l.” garantisce il Comune da eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi assunti, al servizio affidato, ivi compresi danni a cose e a persone, interessi e diritti, sollevando in tal senso l’Amministrazione Comunale ed i tecnici preposti da ogni responsabilità civile e penale.

ART. 11

La gestione dei servizi di cui al presente contratto può essere revocata, in tutto o in parte, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, ovvero per l’intervento di specifiche normative in materia, dandone preavviso alla Società almeno 30 gg. prima.

Il Comune subentra nella gestione diretta del servizio.

ART. 12

Il Comune opererà gli opportuni controlli e verifiche sull’attività della società attraverso il proprio funzionario al quale il Comune, può impartire direttive al fine di indirizzare l’attività della Società a scopi sociali di interesse generale e della collettività.

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente contratto e secondo le

disposizioni di legge; in caso di accertate inadempienze saranno applicate le sanzioni di legge.

La “Soc. D’Alarcon Forever s.r.l.” è tenuta a fornire al Comune, di volta in volta, immediata notizia di eventuali incidenti verificatisi durante l’espletamento del servizio affidato. In ogni caso deve sempre seguire comunicazione formale relativa a quanto accaduto.

Onde agevolare l’esecuzione dell’affidamento e favorire i diretti rapporti fra la “Soc. D’Alarcon Forever s.r.l.” ed il Comune, la “Soc. D’Alarcon Forever s.r.l.” individua un referente-coordinatore per la tenuta dei rapporti con il Comune nell’ambito dell’esecuzione del servizio di cui al presente contratto.

ART. 13

La “Soc. D’Alarcon Forever s.r.l.” è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.

La “Soc. D’Alarcon Forever s.r.l.” dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.

La “Soc. D’Alarcon Forever s.r.l.” dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs sopra richiamato.

La “Soc. D’Alarcon Forever s.r.l.” è obbligata, in particolare, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni in materia di sicurezza e prevenzione:

- 1) all’aggiornamento del documento di valutazione del rischio redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) e dell’art. 28 del D.Lgs 81/2008 con la

specifica redazione della valutazione del rischio per mansione, in riferimento ai servizi descritti.

2) a garantire che il personale chiamato all'erogazione del servizio sia:

- formato, informato ed addestrato sulle modalità di esecuzione dell'attività ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008;

- dotato di attestato HACCP;

3) a garantire l'idoneità alla mansione del proprio personale addetto, anche

attraverso le attività di controllo sanitario previste per legge ai sensi del

D.Lgs. 81/2008 e dei Provvedimenti Nazionali del 18/09/2008 e del

30/10/2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza

(test alcol, droga ecc).

Il personale incaricato dovrà altresì essere in regola con le prescrizioni di cui

alla legge 39/2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°22/2014

ART. 14

Ai sensi dell'art. 21-sexies della L. 241/1990, il Comune ha facoltà di

recedere anticipatamente dal contratto nei seguenti casi:

a) in caso di modifiche in materia di affidamenti in house di funzioni e servizi strumentali che non consentano la prosecuzione del contratto di servizio;

b) in presenza di significativi processi di riorganizzazione delle modalità di gestione delle funzioni e servizi affidati da parte del Comune;

c) per altri motivi specifici di interesse pubblico, adeguatamente motivati in relazione a circostanze oggettive.

In caso di recesso anticipato la società non ha diritto ad alcun indennizzo. Il

Comune socio dà comunicazione scritta del recesso anticipato.

ART. 15

Trattandosi di affidamento in house, il presente contratto di servizio non è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, in quanto le movimentazioni di denaro che ne discendono derivano da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (ANAC – determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 Punto 3.6) Resta ferma l'osservanza della tracciabilità per la Società quando la stessa affida appalti di servizi, rivestendo in tal caso la qualifica di stazione appaltante.

ART. 16

Quanto non previsto nel presente contratto di servizio e che si renda necessario determinare di volta in volta, sarà oggetto di apposita trattativa tra l'amministrazione Comunale e la Società e formerà oggetto di successivi accordi integrativi del presente atto.

ART. 17

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il giudice del Foro di Livorno

ART. 18

Il Comune, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, informa il contraente che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia.

ART. 19

Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata restano a totale carico della Società.

ART. 20

Il contratto è soggetto oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto dei regolamenti comunali disciplinanti gli affidamenti dei rispettivi servizi.

La "Soc. D'Alarcon Forever s.r.l." è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'affidamento e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi, derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Le parti, da me Segretario Comunale interrogate, concordemente dichiarano che quanto contenuto nel presente contratto corrisponde esattamente alla loro espressa volontà.

Di quanto sopra io sottoscritto Segretario Comunale attesto che il presente contratto è stato scritto sotto la mia personale vigilanza da persona di mia fiducia e che previa lettura datane alle parti e conferma delle medesime, viene sottoscritto da tutti quali sopra.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune - Il Responsabile Area tecnica LLPP/tutela ambientale/demanio

Per la Soc. D'Alarcon Forever s.r.l. – L'Amministratore Unico

Sig. Marco Galletti _____

Il Segretario Comunale -

